



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

Tel. 0172/373026 Fax 0172/373174
info@comune.monasterolodisavigliano.cuneo.it
C.F. E P.I. 00489010041
Piazza Castello n. 6
CAP 12030

IL SINDACO

Ord. n°17/2020

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la viabilità per gli utenti dei carrai situati in Via Mazzini dal civico 32/b al civico 40, nonché di regolamentare la sosta per i fruitori dell'ufficio postale sito in Via Mazzini n° 32/a e dei cittadini che beneficiano dello studio medico situato nella medesima Via al civico n° 32;

RAVVISATA la necessità di procedere nell'area interessata alla regolamentazione della circolazione stradale, a salvaguardia dell'utenza e nell'intento di consentire la sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone;

SENTITO il parere favorevole del responsabile servizio lavori pubblici del Comune di Monasterolo di Savigliano;

VISTI gli art. 6 e 7, comma 1, lettera a) – c) – e) del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo "Nuovo Codice della Strada" nonché del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, relativo al "Regolamento di esecuzione e di attuazione al Nuovo Codice della Strada";

ORDINA

Che a far data da Lunedì 03 Agosto 2020 sia istituito il DIVIETO DI SOSTA (Fig. II 74 art. 120) PERMANENTE (Fig. II 3/a Art. 83) su AMBO I LATI nel tratto di Via Mazzini compreso tra il civico 3/b2 al civico 40 (Vicolo cieco lato NORD dell'Ufficio Postale).

La suddetta ordinanza verrà comunicata al pubblico mediante l'affissione della medesima all'Albo Pretorio comunale, nonché con l'apposizione di idonea segnaletica stradale da installarsi a norma del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1043, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada (D.L.gls. 30.04.1992, n° 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere conforme alle caratteristiche previste, dovrà essere **correttamente installata**, in modo da garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale, nella stretta osservanza di quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 – D.P.R. 16/12/92, n. 495).

Per le violazioni alla presente ordinanza verranno applicate, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Monasterolo di Savigliano, lì 29 Luglio 2020.

Il Sindaco
Giorgio ALBERIONE

